



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Regolamento di funzionamento del Collegio dei Professori

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2016, n. 48 che approva il testo del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Professori del Conservatorio di Musica "Arrigo Pedrollo";

DECRETA

Di emanare il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Professori del Conservatorio di Musica "Arrigo Pedrollo" nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Vicenza, 7 luglio 2016

Il Presidente
Dott. Giacomo Rodighiero

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Art. 1

(Composizione e competenze)

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e dai professori con contratto a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l'istituto.
2. Sono invitati a partecipare al Collegio i professori assunti con contratto di collaborazione; questi non partecipano alle votazioni salvo che ciò non sia espressamente previsto da specifiche norme regolamentari dell'istituto o non sia preventivamente approvato dai professori partecipanti di diritto.
3. Le competenze e le funzioni del Collegio dei Professori sono disciplinate dall'articolo 19 dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di Vicenza.

Art. 2

(Convocazione delle sedute)

1. Il Collegio è convocato dal Direttore con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita; la convocazione è effettuata, in via ordinaria, con avviso di convocazione del Direttore notificato ai singoli professori.
2. Il Collegio può essere convocato con procedura d'urgenza, in casi eccezionali valutati dal Direttore, con un preavviso non inferiore a 48 ore. In questo caso la convocazione, oltre a essere notificata ai singoli professori con il mezzo ritenuto più efficace, è pubblicata sul sito internet dell'istituto.
3. L'avviso di convocazione deve obbligatoriamente contenere:
 - a. il luogo, la data, l'ora d'inizio e l'ora presunta di conclusione della riunione;
 - b. l'ordine del giorno;
 - c. l'eventuale presenza di consulenti estranei.
4. L'ordine del giorno può essere integrato, prima dell'inizio di ogni seduta, su richiesta del Direttore o di almeno un terzo dei partecipanti; l'integrazione deve essere approvata a maggioranza semplice del Collegio.
5. Il Collegio è altresì convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei professori. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati i punti all'ordine del giorno di cui si chiede la discussione.
6. Il Direttore, constatata la correttezza della richiesta, ha l'obbligo di convocare il Collegio tra il settimo e il ventesimo giorno dalla data di ricezione della domanda inserendo i punti richiesti in testa all'ordine del giorno; il Direttore ha facoltà di integrare l'ordine del giorno con altri argomenti.
7. La seduta può essere annullata, per causa di forza maggiore, non oltre le ventiquattro ore precedenti.

Art. 3


(Validità delle sedute)

1. La seduta è valida se sono presenti, all'ora di inizio indicata nell'avviso di convocazione, almeno la metà più uno dei componenti di diritto.
2. In mancanza del raggiungimento del numero legale entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e, nel verbale, sono annotati i nominativi dei Professori presenti e degli assenti.
3. Nessun Professore può essere autorizzato a lasciare la seduta qualora la sua uscita faccia venir meno il numero legale.
4. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei presenti, il Direttore procede alla verifica del numero legale; ove si accerti la sua mancanza il Direttore sospende la seduta per un massimo di quindici minuti decorsi i quali, se ancora non è raggiunto il numero legale, la seduta è aggiornata.
5. La verifica del numero legale non può essere chiesta a operazioni di voto iniziate.

Art. 4

(Adempimenti preliminari)

1. Le sedute del Collegio dei Professori sono presiedute dal Direttore; in caso di sua uscita temporanea dal Collegio la presidenza è assunta dal Vicedirettore, se presente, o dal Professore più anziano tra i presenti, se il Vicedirettore è assente.
2. All'inizio della seduta si procede alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Nel caso siano presentate richieste di modifica o integrazione al verbale, queste devono essere approvate dalla maggioranza semplice dei presenti e, se approvate, sono annotate nel verbale della seduta in corso.



3. I verbali sono approvati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a scrutinio palese per alzata di mano. Ciascun Professore può chiedere che la propria espressione di voto sia verbalizzata.

Art. 5

(Natura degli argomenti all'ordine del giorno)

1. Il Collegio dei Professori ha potere consultivo e, nei limiti stabiliti dallo Statuto, potere deliberativo.
2. Gli argomenti all'ordine del giorno possono essere:
 - a. oggetto di informazione al Collegio;
 - b. oggetto di delibera del Collegio;
 - c. procedimenti elettorali.
3. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione. L'ordine dei punti previsti può essere modificato, con l'assenso della maggioranza semplice dei presenti, su motivata richiesta del Direttore o in caso di integrazione di cui all'articolo 2, comma 4.
4. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento, ciascun Professore può presentare una mozione d'ordine; sono possibili mozioni:
 - a. pregiudiziali, finalizzate ad ottenere che l'argomento non sia posto in discussione;
 - b. sospensive, finalizzate a rinviare la discussione sull'argomento ad altra data.La mozione sospensiva può essere posta anche a discussione iniziata.
5. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente nel tempo massimo di cinque minuti, si pronuncia il Collegio a voto palese. La mozione è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e, se approvata, è immediatamente efficace.

Art. 6

(Fase della discussione)

1. Il Direttore o il proponente, in caso di integrazione, illustrano l'argomento all'ordine del giorno.
2. Per poter intervenire nella discussione è necessario iscriversi a parlare; il Direttore, o suo delegato, coordina gli interventi al dibattito.
3. Ciascun componente del Collegio, avuta la parola dal Direttore, ha diritto a intervenire sull'argomento in discussione secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario. Ciascun componente del Collegio può intervenire una sola volta su ciascun argomento, fatto salvo il diritto di replica.
4. La durata di ogni intervento non può eccedere i cinque minuti.
5. Terminati gli interventi il Direttore passa all'oggetto successivo, se l'argomento trattato è di carattere informativo, o da inizio alla fase della votazione, se l'argomento trattato è oggetto di delibera.
6. Una volta iniziata la fase della votazione non è più possibile intervenire sull'argomento.

Art. 7

(Fase della votazione)

1. Esauriti gli iscritti a parlare su un argomento oggetto di delibera il Direttore dichiara chiusa la discussione, legge le proposte di delibera e da inizio alle operazioni di voto.
2. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese; si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da depositarsi in apposita urna, per delibere riguardanti le persone.
3. Su un singolo argomento oggetto di delibera possono essere presentate:
 - a. una sola proposta di delibera;
 - b. due proposte di delibera;
 - c. tre o più proposte di delibera.
4. Nel caso di una sola proposta questa è approvata a maggioranza semplice; nel caso di due proposte il Direttore le mette ai voti contemporaneamente ed è approvata quella che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti; nel caso di tre o più proposte il Direttore le pone in votazione contemporaneamente e, nel caso che nessuna proposta ottenga la maggioranza semplice dei voti, pone in ballottaggio le due proposte che hanno ricevuto i migliori risultati.
5. Le procedure elettorali sono disciplinate da specifici regolamenti.

Art. 8

(Verbalizzazione)

1. All'inizio di ciascuna seduta il Direttore individua tra i membri del Collegio il segretario verbalizzante.
2. Il verbale è redatto in forma sintetica e riporta:

J. Rodighi

- a. la data, l'ora e il luogo della seduta;
 - b. i nominativi del Segretario verbalizzante e degli scrutatori, se necessari;
 - c. l'avvenuta verifica del numero legale;
 - d. l'indicazione dei nominativi degli assenti;
 - e. un breve resoconto della trattazione di ciascun argomento.
3. Ciascun Professore ha facoltà di chiedere che il suo intervento sia riportato nel verbale; in questo caso egli deve inoltrarne il testo al Segretario entro le 48 ore successive. Decorso inutilmente il termine il Segretario non tiene conto della richiesta.
 4. In caso di argomenti oggetto di delibera il verbale dà conto dell'esito della votazione con l'indicazione:
 - a. del tipo di votazione effettuata;
 - b. del risultato della votazione (con l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni);
 - c. in caso di scrutinio segreto, del numero delle schede bianche e di quelle nulle.
 5. Il verbale è approvato nella seduta immediatamente successiva.

Art. 9

(Aggiornamento del Collegio)

1. Una seduta del Collegio dei Professori ha la durata massima di quattro ore.
2. In caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno, il Direttore aggiorna il Collegio ad altra data acquisendo sulla stessa il parere consultivo del Collegio.
3. Nel caso di aggiornamento entro i dieci giorni dalla data della seduta, l'ordine del giorno non può essere modificato né si possono rimettere in discussione gli argomenti già esaminati.
4. Nel caso di aggiornamento oltre i dieci giorni dalla seduta, si segue la procedura ordinaria di convocazione come definita nell'articolo 2; in questo caso l'ordine del giorno, oltre a riportare gli argomenti non discussi, può essere integrato con nuovi argomenti.

Art. 10

(Articolazione del Collegio)

1. Al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, il Collegio può articolarsi in gruppi di lavoro.
2. L'opportunità o la necessità di articolazione del Collegio deve essere indicata nell'avviso di convocazione.
3. Ogni gruppo di lavoro elegge un Coordinatore che sovrintende ai lavori e redige un sintetico verbale.
4. Il Direttore, nel momento in cui dispone il funzionamento del Collegio per gruppi di lavoro, sospende la seduta e fissa un orario per la ripresa dei lavori.
5. Alla ripresa della seduta plenaria i Coordinatori espongono al Collegio il lavoro svolto dal gruppo e consegnano al Segretario i verbali separati per l'integrazione nel verbale della seduta.

Art. 11

(Norme finali)

1. Il presente regolamento, emanato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione seguendo le procedure previste dall'articolo 32 dello Statuto, si applica a partire dalla seduta del Collegio successiva all'emanazione.
2. Il presente regolamento è modificato o integrato seguendo la stessa procedura prevista per l'emanazione.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme sovraordinate del Conservatorio di Vicenza.

G. Bordini